

**COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 15 in data 27.07.2020

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI.**

Per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Emanuele Cera

Il Segretario

Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 31.07.2020 al 15.08.2020.

San Nicolò d'Arcidano, 31.07.2020.

Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



**Comune di San Nicolò D'Arcidano**  
Provincia di Oristano

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15 Del 27.07.2020	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI.
-------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, con inizio alle ore 20,00, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Zedda Marco	X	
Pusceddu Tamara Depaola	X	
Fanari Davide	X	
Murtas Guido	X	
Zedda Federico	X	
Montisci Matteo	X	
Zedda Valentino		X
Scintu Cristiana		X
Vinci Alessandro		X
Deligia Giancarlo	X	
Podda Chiara	X	
Frongia Cheoma	X	

**Presiede l'assemblea il Sindaco Cera Emanuele.**

**Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco.**

*Il consigliere Deligia dichiara di astenersi dal voto in quanto reputa che alcune attività commerciali come bar, falegnami e fabbri paghino tanto, anche a ragione della tipologia dei rifiuti che conferiscono. Sostiene che sarebbe stato auspicabile che l'amministrazione avesse abbattuto i costi per le attività produttive summenzionate.*

*Il Sindaco replica che, come più volte già esposto in sede di Consiglio Comunale, la copertura del costo rifiuti è a carico di tutti i contribuenti in maniera equa tra privati e attività commerciali. Pertanto, se venissero abbattuti i costi per alcune utenze, di conseguenza aumenterebbero quelli delle altre. Il Sindaco sottolinea inoltre che già di per se la normativa va a colpire maggiormente le attività produttive, lasciando all'amministrazione margini discrezionali molto ristretti.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle norme relative alla TARI.

**Visto** il comma 1, lettera b), dell'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, che ha previsto l'inserimento nell'art. 1 della legge 147/2013, del seguente comma 683-bis: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

### Visto che:

- il comma 4, dell'art. 107, del D.L. n. 18/2020 ha disposto *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020 *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”* ha disposto un nuovo termine per l'approvazione delle tariffe e relative aliquote al 31.07.2020.

**Visto** l'art. 106, comma 3-bis, della legge n. 77 del 17.07.2020, legge di conversione del D.L. n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” che ha spostato ulteriormente il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, dal 31 luglio al 30 settembre.

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**Vista** la bozza di regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), predisposta dal servizio finanziario e tributi, costituita da n. 28 articoli, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Acquisito** il parere favorevole della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, espresso nella seduta del 22.07.2020, in merito all'adozione del regolamento allegato alla presente.

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott.ssa Monica Fenu, prot. n. 5666 del - 24.07.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del d.lgs. 267/2000.

**Acquisiti** i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco mette ai **voti** la proposta che ottiene la seguente votazione:

- n. 8 favorevoli;
- n. 2 astenuti (*Deligia Giancarlo, Podda Chiara*).

## DELIBERA

**Di approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, composto da n. 28 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Di dare atto** che il sopra citato regolamento entra in vigore dall'1.01.2020.

**Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo fiscale, entro il termine previsto dal comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019.

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.